



# COMUNE DI INZAGO

*Provincia di Milano*

## COMANDO POLIZIA LOCALE

via Piola n. 20 - tel. 02/9548444 – fax 02/95314118

e-mail: [polizia.locale@comune.inzago.mi.it](mailto:polizia.locale@comune.inzago.mi.it)

n. 02/2010 Reg. Ordinanze

Prot. n. 339

### ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

#### IL RESPONSABILE

VISTA la delibera di G.C. 15/12/2009, n. 201 con la quale sono state individuate aree destinate al parcheggio sulle quali, la sosta dei veicoli, è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, senza custodia del veicolo;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione al volume di traffico in circolazione nel centro cittadino, dove si registra una maggiore esigenza di parcheggio e la necessità di garantire un turn over dei veicoli in sosta;

VISTO l'art. 7 comma 1 lett. "f" del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s. m. i. ( Nuovo Codice della Strada), il quale prevede che, previa deliberazione della Giunta Comunale, si vengano a determinare nel centro abitato le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta stessa, fissando le relative condizioni e tariffe;

VISTO il D.P.R. 16.12.92 n. 495 recante il testo del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la planimetria riportante le aree di sosta a pagamento, allegata alla presente;

PRESO ATTO dell'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento a favore di AIPA s.p.a. con sede in Milano via A. Cechov n. 50 ;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, in esecuzione dei sopra richiamati provvedimenti, ad emanare il presente atto, nell'interesse pubblico ed in particolare al fine di garantire il più possibile la rotazione delle soste dei veicoli nelle zone centrali del centro abitato mediante il controllo di durata della sosta stessa attraverso il sistema della corresponsione di una determinata tariffa da parte dell'utente;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

#### ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra e qui da intendersi integralmente riportate, l'istituzione di aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta stessa nelle vie e piazze sotto indicate, così come in dettaglio determinato nella planimetria qui in allegato sotto la lettera "A", costituente parte integrante del presente atto (stalli a pagamento indicati con i colori blu/azzurro):

- Piazza Maggiore;
- Piazza Quintino di Vona;
- Piazza Gnegchi Ruscone;
- Via Cavour;
- Via Pilastrello.

Sono stabilite, inoltre, le seguenti condizioni e modalità per usufruire delle aree di sosta a pagamento:

a) gli stalli di sosta a pagamento sono fisicamente delimitati da apposita segnaletica verticale e da strisce di colore azzurro a norma del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada ( D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.);

b) la fascia oraria di vigenza della sosta a pagamento è la seguente: 8:00 - 12:00 / 13:30 – 19:30 per tutti i giorni, escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali;

c) la tariffa per gli stalli di sosta a pagamento è la seguente: € 0,60 per ogni ora di sosta, con il limite massimo di due ore di sosta consentita e con il limite minimo di pagamento fissato in € 0,10;

d) il sistema di esazione è quello del pagamento della somma di denaro mediante parcometro con l'utilizzo di monete. L'utente è tenuto ad esporre in modo chiaramente visibile il tagliando comprovante l'avvenuto pagamento all'interno del veicolo e nella parte anteriore dello stesso;

e) previo accordo con il concessionario e comunque nel rispetto dei valori tariffari sopra indicati, potranno essere previste altre modalità di pagamento, da rendere note al pubblico mediante idonea pubblicità;

f) nelle aree di parcheggio a pagamento è sempre consentita la sosta, a titolo gratuito, dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Servizio Sanitario e delle autoambulanze, in quanto impegnati in compiti d'istituto;

g) qualora venga richiesta la concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ricadente in aree sottoposte al regime di sosta a pagamento per giustificati motivi (cantieri edili, lavori stradali, sosta di mezzi per traslochi, operazioni di carico/scarico materiali, ecc...) , l'interessato è tenuto al pagamento della tariffa al concessionario per le fasce orarie di sosta a pagamento; per il restante periodo è tenuto al pagamento a favore del Comune del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;

h) il concessionario provvede direttamente con proprio personale dipendente al controllo delle aree di sosta a pagamento. Con provvedimento sindacale, a tale personale vengono conferite le funzioni di "Ausiliario della Sosta" con i relativi poteri di prevenzione e di accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli, secondo quanto stabilito dall'art. 17 commi 132 e 133 della legge 127/'97 e dall'art. 68 della legge 488/'01, previa verifica del possesso della necessaria preparazione professionale.

L'apposizione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale riguardante gli stalli di sosta a pagamento è a cura e spese dell'impresa concessionaria del servizio; lo stesso dicasi per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri.

Chiunque non ottemperi a quanto prescritto dalla presente Ordinanza verrà sanzionato a norma del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare a norma del comma III art. 37 D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni ( Nuovo Codice della Strada) ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità stabilite dall'art. 74 del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione; inoltre, avverso il presente atto, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia a norma della Legge 06/12/71 n. 1034 od, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo. Si dispone che il presente provvedimento entri in vigore con effetto immediato ed abbia efficacia per tutta la durata del contratto di concessione del servizio.

Si dispone, altresì, che lo stesso sia reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché con l'apposizione della corrispondente segnaletica stradale.

Copia della presente Ordinanza viene comunicata alla concessionaria AIPA s.p.a. con sede in Milano via A. Cechov n. 50 e per opportuna conoscenza all' U.T.C. Settore Lavori Pubblici nonché al Corpo di Polizia Locale .

Dal Municipio 12 gennaio 2010



**Il Comandante di P.L.**  
*-Giulio Ferrandi -*